Deliberazione n. 160/2024/PAR

CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA PUGLIA

La Sezione, composta dai magistrati:

Cinzia Barisano	Presidente
Giovanni Natali	Primo Referendario
Nunzio Mario Tritto	Primo Referendario
Daniela Piacente	Primo Referendario, *relatore*
Donatella Palumbo	Referendario
Antonio Arnò	Referendario
Valeria Mascello	Referendario
Benedetta Civilla	Referendario
Salvatore Romanazzi	Referendario

ha adottato la seguente

DELIBERAZIONE

vista la richiesta di parere avanzata dal Comune di Toritto (BA), assunta al protocollo di Segreteria di questa Sezione n. 4903 del 22.10.2024;

udito il relatore dott.ssa Daniela Piacente nella camera di consiglio del 18 dicembre 2024 convocata con ordinanza n. 32/2024.

Premesso in

FATTO

Il Sindaco del Comune di Toritto ha formulato una richiesta di parere ex art. 7, comma 8, della legge 5.6.2003, n. 131, in tema di "*Canone unico patrimoniale*"

come introdotto e disciplinato dall'art. 1, comma 816 e ss. della legge n. 160 del 2019.

In particolare, l'Ente, dopo aver premesso che:

- *«nell'anno 2022, il concessionario per la gestione del Canone Unico Patrimoniale ha effettuato sull'intero territorio comunale un censimento fotografico, rilevando una serie di occupazioni abusive di suolo pubblico»;*
- «*a seguito della su menzionata attività di censimento, nell'anno 2024, il concessionario ha emesso avvisi di accertamento esecutivo relativi al Canone Unico Patrimoniale [...] dovuto per l'anno 2022, applicando per le occupazioni abusive rilevate nel 2022 una indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento*»,

chiede di conoscere se «*in mancanza di previsione, all'interno del regolamento comunale, dell'indennità di cui all'articolo 1, comma 821 lettera g della legge 160/2019 si applica automaticamente il massimo della maggiorazione prevista dal canone, ovvero il 50 % o è possibile prevedere una percentuale diversa e minore, in fase di emissione di avvisi di accertamento*».

Considerato in

DIRITTO

Preliminarmente questa Sezione è chiamata a verificare l'ammissibilità dell'avanzata richiesta di parere, sotto il duplice profilo soggettivo (legittimazione dell'organo richiedente) e oggettivo (attinenza del quesito alla materia di contabilità pubblica, generalità ed astrattezza del quesito proposto, assenza di interferenze con le funzioni requirenti o giurisdizionale della Corte, ovvero di altra magistratura).

1. Ammissibilità soggettiva.

Sotto il profilo soggettivo la richiesta di parere deve considerarsi ammissibile, in quanto proveniente dal Sindaco, quale organo di vertice, legittimato istituzionalmente a richiederlo.

La mancata istituzione del C.A.L. all'interno delle regioni, così come il suo mancato funzionamento (è il caso della Regione Puglia, in cui l'organo sebbene istituito, non risulta ancora operante) non preclude la possibilità di attivare la funzione consultiva assegnata alla Sezione regionale, dovendo in tal caso ritenersi

legittimati ad avanzare la relativa istanza, i soli organi rappresentativi dell'ente locale (cfr. Sezione delle autonomie, atto di indirizzo 27.04.2004).

2. Ammissibilità oggettiva.

2.1. Per quanto concerne l'ambito oggettivo, ai fini dell'ammissibilità della richiesta, è necessario che il quesito posto dall'Ente:

- abbia un'attinenza con la materia della contabilità pubblica;
- sia formulato in termini generali ed astratti;
- non sia funzionale all'adozione di concreti atti di gestione dell'ente;
- non determini un rischio di interferenze con l'esercizio delle altre funzioni intestate alla Corte (giurisdizionale, requirente e di controllo), ovvero con altri organi giurisdizionali (penale, civile o amministrativo).

Come più volte chiarito dalla giurisprudenza contabile, alle Sezioni regionali di controllo non è stata assegnata una funzione di consulenza di portata generale tale da comprendere qualsiasi attività degli enti che abbia riflessi di natura finanziaria, in quanto una simile soluzione interpretativa sarebbe incompatibile con la posizione di terzietà e di indipendenza che caratterizza la Corte dei conti quale organo magistratuale (cfr. deliberazione della Sezione delle autonomie del 27 aprile 2004 così come integrata e modificata dalla deliberazione della medesima Sezione del 4 giugno 2009 n. 9; la deliberazione della Sezione delle autonomie n. 5/2006; la deliberazione delle Sezioni riunite in sede di controllo n. 54 del 2010; deliberazione delle Sezioni riunite in sede di controllo n. 27/2011; la deliberazione della Sezione delle autonomie n. 3/2014; la deliberazione della Sezione delle autonomie n. 24/2019; la deliberazione della Sezione delle autonomie n. 11/2020).

Costituisce, altresì, *ius receptum*, il principio secondo il quale la richiesta di parere, pur originando da un'esigenza gestionale dell'ente, deve rimanere circoscritta al piano generale ed astratto dell'interpretazione di una disposizione dal significato controverso, attinente alla materia contabile, essendo viceversa preclusa l'indagine su casi o atti gestionali specifici e puntuali, pregressi o futuri che determinerebbero "*l'inaccettabile risultato di immettere la Corte nei processi*

decisionali dell'ente territoriale" (cfr. SS.RR. in sede di controllo, delibera n. 54/2010).

Devono, pertanto, ritenersi inammissibili le richieste di parere concernenti valutazioni su casi o atti gestionali specifici, tali da determinare un'ingerenza della Corte dei conti nella concreta attività dell'ente e, in ultima analisi, una compartecipazione all'amministrazione attiva, incompatibile con la posizione di terzietà e di indipendenza della Corte dei conti nell'espletamento delle sue funzioni magistratuali, anche di controllo.

Ne consegue che il parere può essere reso unicamente su questioni di natura generale ed astratta e non su comportamenti amministrativi già compiuti o su provvedimenti già adottati e in corso di esecuzione.

Il rispetto dei richiamati limiti, come più volte chiarito dalla giurisprudenza contabile, è preordinato a scongiurare indebite commistioni tra funzione consultiva e funzione di controllo, oltre che ad evitare ipotesi di surrettizia reintroduzione del vaglio preventivo di legittimità su atti ovvero ancora il rischio che pronunce consultive della Corte dei conti possano essere richieste o valorizzate per elidere o attenuare posizioni di responsabilità (cfr. Sezione delle autonomie, deliberazione n. 11/2020).

2.2. Venendo alla richiesta di parere avanzata dal Sindaco del Comune di Toritto, la stessa deve considerarsi inammissibile sotto il profilo oggettivo, per le ragioni di seguito specificate.

Ed invero, seppure riconducibile astrattamente alla materia della "contabilità pubblica" (venendo in rilievo problematiche riguardanti la regolamentazione dell'acquisizione di entrate, ai fini di una sana gestione finanziaria), il quesito in esame difetta dei requisiti di generalità ed astrattezza, essendo preordinato alla soluzione di una questione specifica e concreta, accuratamente descritta nei suoi passaggi dall'istante.

Vi è da considerare, altresì, che il quesito in esame investe atti amministrativi già adottati e determinazioni già assunte dall'Ente che, per costante giurisprudenza contabile, non possono formare oggetto di richiesta di parere, pena il rischio di interferenza con altre funzioni intestate alla Corte, sia di controllo (nell'ambito del controllo finanziario di cui all'art. 148-*bis* del T.U.E.L.)

sia giudicanti che requirenti, oltre che con le funzioni di altri organi giurisdizionali (giudice ordinario, amministrativo o tributario), in ordine a eventuali contenziosi che potrebbero essere intentati da soggetti privati coinvolti nelle questioni fattuali prospettate dall'Ente.

In definitiva, il quesito per come formulato dall'ente non consente a questa Sezione di rendere una pronuncia nel merito e fornire una risposta al quesito specificamente formulato, implicando la richiesta in esame valutazioni di comportamenti amministrativi già compiuti e di provvedimenti formalmente già adottati.

PQM

la Sezione regionale di controllo per la Puglia dichiara la richiesta di parere inammissibile sotto il profilo oggettivo.

La presente deliberazione sarà trasmessa, a cura della Segreteria, all'Amministrazione interessata.

Così deliberato in Bari, nella camera di consiglio del 18 dicembre 2024.

Il Magistrato relatore	La Presidente
F.to Daniela PIACENTE	**F.to Cinzia BARISANO**

Depositata il 19 dicembre 2024

Il Direttore della Segreteria

F.to Elisabetta Lenoci